

Gentili dottori,
facendo seguito alla ns. circolare 4_2020, illustriamo alcune misure di sostegno per imprese e persone fisiche contenute nel cosiddetto "Decreto Cura Italia", DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

MISURE PER IMPRESE

- **Cassa integrazione:** il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
- **Viene incentivata da parte del datore di lavoro la fruizione di ferie e congedi retribuiti,** così come si invita alla sospensione delle attività/aree non indispensabili alla produzione (per esempio, reparti di ricerca e sviluppo) all'interno delle imprese oppure altre misure idonee a limitare la presenza dei lavoratori e garantire il loro distanziamento sociale all'interno del luogo di lavoro.
- **Banche, mutui, leasing, affidamenti:** Le attività imprenditoriali che hanno subito danni economici in conseguenza dell'emergenza in atto (sulla base di apposita richiesta corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19), hanno a disposizione le seguenti misure di sostegno relativamente ai rapporti bancari e leasing:
 - da parte della banca o dell'istituto concedente, vi è l'impossibilità di revoca per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o successivi a quella di pubblicazione del decreto;
 - proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla suddetta data;
 - sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, con facoltà dell'impresa di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.
- Il decreto prevede inoltre il riconoscimento di **un credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, **nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione** del mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. **ATTENZIONE: sono escluse da questa misura le attività che sono state identificate come "essenziali" nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.**
- Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per il periodo d'imposta 2020, viene riconosciuto un **credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
- A decorrere dal 17.03.2020 **l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020. **Sino alla scadenza del suddetto termine, tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.**
- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.**
- **Le erogazioni liberali** in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **saranno deducibili sia dal reddito d'impresa che dalla base imponibile dell'IRAP.**

- Novità per le società: in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e può prevedere sia l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza sia l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

ULTERIORE MISURA DI SOSTEGNO PER PICCOLI CONTRIBUENTI CON RICAVI INFERIORI A 400.000 EURO

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

LAVORATORI AUTONOMI

- Per diverse categorie di soggetti, il decreto Cura Italia prevede l'assegnazione di **un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020** dal quale sarebbero esclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini.
- Una misura di sostegno dedicata invece agli iscritti agli ordini professionali che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto, è quella che prevede la costituzione di un apposito "Fondo per il reddito di ultima istanza", la cui finalità sarà quella di garantire, a tali soggetti, il riconoscimento di un'indennità, per l'anno 2020.
- Un'altra misura di sostegno finanziario alla quale possono accedere i liberi professionisti, congiuntamente a tutti gli altri titolari di partita IVA, riguarda la **sospensione di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa**. L'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. **Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).**

PERSONE FISICHE

- Anche per i privati, dietro apposita richiesta, è consentita la sospensione delle rate dei mutui prima casa per 9 mesi.
- Le erogazioni in denaro, finalizzate a contenere il COVID-19 secondo le stesse indicazioni previste per le imprese, se effettuate da privati, saranno detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 euro.
- **I dipendenti con reddito di lavoro complessivo nel 2019 inferiore a 40.000, spetta un premio per il mese di marzo di euro 100, rapportato ai giorni trascorsi in servizio nella sede di lavoro.**
- La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è prorogata al 31.08.2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Distinti Saluti